



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA Prot. n° 51970 / 2016

PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che durante la stagione estiva il possibile innalzamento delle temperature unitamente ad altre attività, può costituire causa di innesco e propagazione di incendi lungo le linee ferroviarie arrecando pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure precauzionali finalizzate ad impedire tale fenomeno a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale

Vista la richiesta della Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. 40089/2016;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

Vista la legge n° 689/1981 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" ed in particolare l'art. 52 che prevede:

"lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi

ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura, dovrà, occorrendo essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. Le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

Visto il D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" ed in particolare l'art. 55 che prevede:

"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Visto il D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" ed in particolare l'art. 56 che prevede:

"Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costruito da materiali combustibili".

O R D I N A

A tutti i proprietari e conduttori e/o gestori dei terreni limitrofi .



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

INCARICA

Le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competenti per territorio, Il Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3 *comma 4* della Legge n.241 del 07/08/1990, che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia - Sezione di Bari, oppure in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Barletta consultabile all'indirizzo ip www.comune.barletta.bt.it ;

I N V I A

Copia della presente Ordinanza tramite il Comando di Polizia Municipale:

- a S.E. il Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani;
- alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile ;
- all'Amministrazione Provinciale B.A.T.
- al Corpo Forestale dello Stato ;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta;
- ai Carabinieri - Compagnia di Barletta;
- alla Polizia di Stato – Commissariato di Barletta;
- alla Guardia di Finanza (Barletta)
- alle Associazioni di categoria degli Agricoltori ;
- alle Ferrovie Bari – Nord;
- alle Ferrovie dello Stato -TRENITALIA - Bari;
- Al Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Pasquale Casella